



Martedì 02/03/2021

Investimenti finanziari e obblighi informativi dell'intermediario

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con l'Ordinanza n. 4708 del 22 febbraio 2021 ha affermato che gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa.

Deve quindi escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato.

Il conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio.

<https://www.cortedicassazione.it>